



## CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

### **composta dai Magistrati**

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Primo Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario - relatore
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario

### **ha emesso la seguente**

#### **Deliberazione**

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 12/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 28 maggio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2019/INPR adottata nell'adunanza del 22 luglio 2019, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul bilancio preventivo 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 9/SEZAUT/2020/INPR adottata nell'adunanza del 19 maggio 2020, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione n. 30/2020 con la quale questa Sezione ha accertato la presenza di irregolarità nei rendiconti 2015-2017 ed ha impartito al **Comune di Marcellinara (CZ)** misure correttive;

VISTA la deliberazione n. 170/2020 con la quale questa Sezione, nell'ambito dell'analisi sulle misure correttive, aveva accertato il permanere di talune irregolarità;

CONSIDERATO che il Comune di Marcellinara ha adottato la Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30/11/2020 con oggetto "*Deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per la Calabria di Catanzaro, n. 170/2020. Informativa al Consiglio Comunale*", con la quale prende atto delle criticità rilevate da questa Sezione con la Delibera 170/2020 e si impegna ad apportare le misure correttive.

VISTO il decreto n. 17/2021 con il quale è stata convocata l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 16/11/2021, il relatore, Referendario Bruno LOMAZZI

### FATTO

Il Comune di Marcellinara (CZ) è stato recentemente destinatario della deliberazione di questa Sezione n. 83/2020. Con tale decisione veniva valutato il quadro delle risultanze finanziarie del riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015 e degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017. La Sezione rilevava criticità relativamente: alle modalità di recupero del maggior disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario; alla determinazione puntuale del fondo cassa e della quota vincolata; al recupero dei tributi comunali pregressi; alla mancanza di cronoprogrammi.

Venivano quindi impartite al Comune misure correttive ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L.

Con nota n. 2825 del 17 giugno 2020 il Comune di Marcellinara inviava le proprie controdeduzioni e con successiva nota n. 3000 del 22/06/2020, il Comune trasmetteva a questa Sezione le misure correttive adottate.

A seguito dell'esame della suddetta nota n. 3000/2020, unitamente alla documentazione prodotta, questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 170/2020, nella quale ha proceduto alla verifica dell'idoneità delle misure comunicate dall'Ente al fine del superamento delle criticità rilevate, nella cui conclusione ha accertato il permanere di talune di quest'ultime.

In particolare, nella sopra citata deliberazione 170/2020 si accertava il permanere delle seguenti problematiche: **mancato ripiano** dei disavanzi 2015/2017; **mancata riconciliazione fra le quote vincolate** della cassa e i pagamenti e le riscossioni in conto capitale; mancato invio dei **cronoprogrammi** anni 2015/2016 e presenza di discordanze per il cronoprogramma dell'annualità 2017; criticità nella riscossione dei **tributi comunali pregressi**; mancato rispetto dei **parametri di tempestività dei pagamenti**; inefficienza dell'attività di **riscossione** delle risorse proprie.

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 novembre 2020, il Comune di Marcellinara ha preso atto della deliberazione 170/2020.

Nell'ambito dell'analisi sulla gestione finanziaria 2018/2019 a supporto dell'analisi sui questionari, il magistrato istruttore, con nota n. 1717 dell'1/3/2021, procedeva ad acquisire informazioni sui seguenti aspetti: eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; equilibri e "pareggio" di bilancio; analisi della liquidità; risultato di amministrazione e sua composizione; recupero del disavanzo e utilizzo dell'avanzo di amministrazione; evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); gestione dei residui; entrate da recupero evasione tributaria; situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; Organismi Partecipate; grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Con la nota n. 4236 del 15 aprile 2021 veniva concessa la proroga richiesta dall'Ente (prot. 2215 del 14 aprile 2021) sino al 30 aprile 2021.

Con nota n. 2544 del 30/04/2021 (prot. Corte dei conti n. 4804 del 30/04/2021) il Sindaco, il Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore dei Conti fornivano i chiarimenti richiesti.

## **DIRITTO**

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave

(ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *“qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non “gravi”, poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di*

*dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000”.*

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti – previsti a partire dalla emanazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell’art. 148-bis del TUEL – hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le “specifiche pronunce di accertamento” delle Sezioni di controllo in ordine all’eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all’organo elettivo e all’organo di vertice dell’ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell’ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l’ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell’ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

## **2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.**

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *"metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione:

- **l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019**; onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 1718 dell'1.3.2021, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Organo di revisione dell'Ente;

- **l'esame di aspetti significativi dei bilanci preventivi 2019 e 2020**, analizzati nel loro riflesso sui consuntivi 2018 e 2019, alla luce delle interrelazioni del "ciclo di bilancio";

- **la presenza di eventuali anomalie ricorrenti e non rimosse**, tenuto conto delle misure correttive impartite all'Ente con la deliberazione n. 170/2020.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta.

#### **I. NOTE PRELIMINARI.**

Con la nota istruttoria n. 1717 dell'1/3/2021, la Sezione richiedeva al Comune di Marcellinara di fornire ragguagli sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2018-2019 e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2018 e 2019 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

L'Organo di revisione ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

L'Ente, inoltre, ha comunicato l'avvenuto invio dei dati contabili degli esercizi 2018 e 2019 su BDAP.

**L'Organo di revisione ha, tuttavia, evidenziato il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento, oltre a rilevare la mancata adozione di misure organizzative a tal riguardo.**

**In merito, il Comune di Marcellinara dovrà dare atto di aver applicato le disposizioni di cui al comma 859 della L. 145/2018: "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:**



a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231".

Si rileva che l'Organo di Revisione ha omesso di rispondere alla domanda formulata da questa Sezione al punto 1 a) ii) "se sia stato rispettato l'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del TUEL" che si riporta:

"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

Il suddetto obbligo, che si differenzia dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa apposto dal Responsabile finanziario, non si può ridurre ad una semplice attestazione standard, presuppone un'effettiva verifica da parte del funzionario circa la reale sussistenza di tale compatibilità.

Si richiama al riguardo la Delibera 9 giugno 2016 "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266" Bilancio di previsione 2016-2018. (Delibera n. 24/SEZAUT/2016/INPR), che specifica

*“D'altra parte, gli stanziamenti di spesa devono riflettere le provviste finanziarie necessarie a garantire lo svolgimento delle attività e gli interventi programmati, tant'è che proprio le previsioni di cassa vengono a costituire il vero limite entro il quale possono essere disposte spese in grado di essere tempestivamente onorate, nel rispetto dei tempi di pagamento ex art. 183, comma 8, TUEL, nonché ai sensi della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 66/2014.*

Si rileva, inoltre, che l'Organo di Revisione **ha omissis** di rispondere alla domanda formulata da questa Sezione al punto 1 a) iv) “se sia stato quantificato il debito commerciale scaduto al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. 145/2018”.

L'Ente, invece, ha attestato in sede istruttoria:

- di aver rispettato i termini per l'invio dei dati contabili 2018 e 2019 alla BDAP, completi degli allegati elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011;
- di aver effettuato l'invio dei dati di monitoraggio delle opere pubbliche curati da BDAP-MOP;
- di aver assolto agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, dei tempi medi di pagamento;
- di aver quantificato il debito commerciale residuo al 31/12/2018;
- di aver trasmesso in allegato il PEG a consuntivo per gli esercizi 2018 e 2019.

## **2. EQUILIBRI E “PAREGGIO” DI BILANCIO.**

L'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge di bilancio 2019 (L. 145 del 2018) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio, prevedendo che gli stessi, a decorrere dal 2019, soddisfano tale condizione laddove risulti verificato un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La verifica del conseguimento degli equilibri viene fatta a consuntivo, attraverso l'apposito “Prospetto” allegato al rendiconto della gestione (All. 10 del d.lgs. n. 118/2011), contenente gli accertamenti e gli impegni di competenza imputati all'esercizio. Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte *“il formale riferimento, secondo la lettera della legge, al risultato di competenza non rende meno rilevanti le voci relative agli equilibri di bilancio (risultato di competenza al netto degli*

accantonamenti) e agli equilibri complessivi (somma algebrica tra equilibri di bilancio e variazione degli accantonamenti fatta in sede di rendiconto) rilevate, a scopi conoscitivi, nel nuovo prospetto di verifica degli equilibri” (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR; le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno inoltre affermato che “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012).

*I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento” (deliberazione n. 20/SSRRCC/QMIG/2019).*

Premesso tutto ciò, la Sezione ha chiesto al Comune di Marcellinara (CZ), con riferimento all’esercizio 2018, di trasmettere la certificazione del saldo di finanza pubblica. Con riguardo all’esercizio 2019, è stato chiesto di trasmettere il prospetto relativo agli equilibri di bilancio (allegato n. 10 al rendiconto) e, nel caso in cui si sia fatto ricorso ad indebitamento, di riferire sulle modalità di copertura (nell’esercizio in cui si è acceso il prestito o, eventualmente, anche nei successivi) degli impegni di spesa finanziati dal debito, tenuto conto dei principi espressi dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte circa la “lettura coordinata” delle disposizioni di cui alla all’art. 10, c. 3, della l. 243 del 2012 e all’art. 1, c. 821, l. 145 del 2018.

L’Ente ha allegato la certificazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, con un risultato finale pari a 534.

Per quanto attiene al 2019, il risultato di competenza è positivo e pari ad €. 158.582,39 (W1). Risultano, altresì, positivi gli equilibri di bilancio pari ad €. 134.681,09 (W2). In merito si richiama, ad ogni modo, il parere reso dalla Commissione Arconet (seduta dell’11.12.2019), nel quale è stato affermato che: “... fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio” (W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli

*impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”.*

Il Comune di Marcellinara attesta che, nell'esercizio finanziario 2019, non ha fatto ricorso a indebitamento.

**Osservazioni conclusive sul punto.** Dati gli atti a disposizione della Sezione, non si rilevano anomalie nel rispetto del saldo-obiettivo per l'esercizio 2018.

Per quanto attiene agli equilibri, per il 2019 risulta rispettata sia la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della L. 145 del 2019 in merito al risultato di competenza non negativo, sia il saldo W2 relativo agli equilibri di bilancio. Ad ogni modo la Sezione invita il Comune di Marcellinara a monitorare tali equilibri agendo sul versante della contrazione della spesa e/o dell'incremento dell'entrata al fine di poter garantire con costanza, *pro futuro*, l'integrale copertura delle quote accantonate.

### **3. ANALISI DELLA LIQUIDITÀ.**

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *“I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria”* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e*

*garantendo un fondo di cassa finale non negativo*". Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. pari, nel 2018, a cinque dodicesimi (cfr. art. 1, c. 618, L. 205/2017) e, per l'esercizio 2019, a quattro dodicesimi (cfr. art. 1, c. 906, L. 145 del 2018) delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sulla stessa grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre secondo quanto fissato dall'art. 222 T.U.E.L. e/o da leggi che hanno esteso i limiti di tale norma. Il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi non potrà contemporaneamente

utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a *"porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa"* (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost..

Con la nota **3170 del 27/05/2019** (Prot. Cc 4645 del 12/06/2019) il Comune di Marcellinara ha trasmesso la quota del fondo cassa vincolata per il triennio 2015/2017.

Con la **Delibera n. 83/2020** questa Sezione invitava il Comune di Marcellinara a riconciliare la quota vincolata del fondo cassa al 31 dicembre del triennio 2015/2017, con gli incassi e pagamenti in Conto capitale ivi riportati.

Nella la nota **n. 2825 del 17/06/2020**, contenente le controdeduzioni alla suddetta delibera 83/2020, l'Ente ha riconfermato le quote vincolate già riportate nella sopra richiamata nota 3170/2019.

Infine, con la **Delibera 170/2020** questa Sezione accertava la mancata riconciliazione della quota vincolata del fondo cassa con le riscossioni e pagamenti in Conto capitale e invitava l'Ente a ad effettuare le dovute correzioni.

Il Comune di Marcellinara, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6733 del 22/12/2020 prendeva atto della delibera 170/2020.

In allegato alla **nota n. 2544 del 30/04/2021** (Prot. Cc 4804 del 30/04/2021) il Comune ha trasmesso le determinazioni del Responsabile finanziario n. 1 del 4/1/2018 e n. 445 del 19/12/2018:

- **la determinazione n. 1 del 04/01/2018** del Responsabile finanziario determina in € **253.041,98** la quota vincolata, laddove, nella precedente nota di risposta istruttoria n. 2825 del 17 giugno 2020, la medesima ammontava erroneamente ad € 5.295,00 al 31/12/2017 (cfr. delibera 170/2020 par. 2.2);
- **La determinazione del Responsabile n. 445 del 19/12/2018** determina la quota vincolata del Fondo cassa al 19/12/2018 pari a € 250.042,91.

Nella nota 2544/2021, il Comune ha specificato che all'importo di € 250.042,91 va sommata la reversale n. 1467 del 21/12/2018 di € 187.500,00, determinando, in tal modo, una cassa vincolata al 31/12/2018 pari a € 437.524,91, che collima con il dato di riferimento al 31/12/2018 richiamato nella medesima nota n. 2544 del 30/04/2021.

#### **Giacenza di cassa**

Ciò posto l'Ente ha trasmesso il seguente prospetto concernente l'evoluzione della cassa comunale per il periodo 2018-2019:

Descrizione (Valori in euro)	Conto tesoriere	Conto ente	Conto tesoriere	Conto ente
	<b>2018</b>		<b>2019</b>	
Fondo cassa al 31/12 di cui	892.435,89	892.435,89	928.727,27	928.727,27
fondi liberi	454.892,98	454.892,98	287.632,68	287.632,68
fondi vincolati	437.542,91	437.542,91	641.094,59	641.094,59
Fonte: Corte conti su nota Comune n. 2544/2021				

Il saldo del fondo cassa al 31/12/2018 e al 31/12/2019 coincide con i dati SIOPE.

L'Ente comunica di non aver utilizzato fondi vincolati per sostenere spese correnti e di non aver fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria. Attesta inoltre, che nel biennio 2018/2019 non sono intervenute procedure esecutive/pignoramenti.

Ancora, nel biennio 2018/2019, il Comune di Marcellinara non ha percepito anticipazioni di liquidità e/o fondi di rotazione.

#### **4. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.**

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria, concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2018 e 2019:

Risultato di amministrazione	Gestione 2018			Gestione 2019		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
<b>Fondo cassa al 1/1</b>			469.561,53			892.435,89
Riscossioni	712.717,00	1.854.460,96	2.567.177,96	520.976,50	2.054.039,65	2.575.016,15
Pagamenti	522.624,34	1.621.679,26	2.144.303,60	591.377,42	1.947.347,35	2.538.724,77
saldo di cassa al 31/12			892.435,89			928.727,27
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
<b>Fondo cassa al 31/12</b>			892.435,89			928.727,27
Residui attivi	1.346.835,00	648.252,62	1.995.087,62	1.434.757,43	567.336,71	2.002.094,14
Residui passivi	719.350,44	381.511,77	1.100.862,21	490.145,72	554.020,21	1.044.165,93
FPV spesa corrente			13.422,75			3.750,00
FPV spesa conto capitale			321.561,14			542.052,97
<b>Risultato amministrazione 31/12</b>			<b>1.451.677,41</b>			<b>1.340.852,51</b>

Fonte: Comune di Marcellinara nota n. 2544/2021 - BDAP

Il Risultato di amministrazione oltre ad essere positivo sia nel 2018 e sia nel 2019, registra importi relativamente consistenti, rispettivamente pari a € 1.451.677,41 (2018) e € 1.340.852,51 (2019).

I suddetti risultati sono determinati in modo significativo dall'evoluzione dei residui finali, nel complesso stabili, nell'ultimo quadriennio, quelli attivi, mentre in costante contrazione quelli passivi.

Anno	A) Residui attivi	B) Residui passivi	C) % Residui attivi su totale residui finali A/(A+B)	D) % Residui passivi su totale residui finali B/(A+B)	E) differenza percentuale C - D
2016	2.071.295,50	1.325.919,75	61%	39%	22%
2017	2.106.382,61	1.252.037,49	63%	37%	25%
2018	1.995.087,62	1.100.862,21	64%	36%	29%
2019	2.002.094,14	1.044.165,93	66%	34%	31%

Il Comune ha inoltre trasmesso i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, di seguito esposti:



<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018</b>	
<i>Parte accantonata</i>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.042.113,09
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	5.000,00
Altri accantonamenti	3.000,00
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>1.050.113,09</b>
<i>Parte vincolata</i>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	187.825,32
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	75.392,59
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>263.217,91</b>
<i>Parte destinata agli investimenti</i>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>138.346,41</b>

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>	
<i>Parte accantonata</i>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.014.245,37
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	7.000,00
Altri accantonamenti	746,30
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>1.021.991,67</b>
<i>Parte vincolata</i>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	22.155,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	84.319,65
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	59.867,37
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>166.342,02</b>
<i>Parte destinata agli investimenti</i>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>152.518,82</b>

Il Comune ha allegato alla nota n. 2544/2021 i prospetti esplicativi del calcolo dell'accantonamento al FCDE per gli anni 2018/2019.

L'Ente ha trasmesso gli allegati a/1, a/2 e a/3.

Gli esercizi finanziari 2018 e 2019 si sono chiusi con un avanzo di amministrazione, pertanto, non ricorre la fattispecie di cui all'articolo 39-quater del D.L. 162/2019.

Il fondo contenzioso è pari a € 5.000,00 nel 2018 e € 7.000,00 nel 2019. A tale riguardo, L'Ente ha trasmesso una relazione, sottoscritta dal solo Responsabile dell'area amministrativa (e non riscontrata dall'Organo di Revisione, come richiesto in Istruttoria), relativamente al contenzioso sorto nel biennio 2018/2019, mentre il quesito istruttorio di cui al punto 3) d) della Situazione Debitoria richiedeva, oltre ad una ricognizione dei debiti potenziali e del contenzioso in essere, anche una stima sul conseguente grado di soccombenza, prodromica alla valutazione della congruità del fondo.

**Osservazioni conclusive:** in merito al contenzioso, si richiede di completare la relazione inviata nei termini anzidetti.

#### 5. RECUPERO DEL DISAVANZO E UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Comune di Marcellinara ha predisposto una tabella riportante il percorso di ripiano dei disavanzi generatosi nelle annualità 2015-2016 per come rilevati da questa Sezione nella delibera n.170/2020, **pari complessivamente a € 17.554,27 al 2020.**

Il Comune ha ripianato la suddetta perdita con la parte disponibile del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 (Delibera Consiglio Comunale n. 4 del 30 aprile 2021). Si riportano le tabelle predisposte dal Comune:

ANNO	Descrizione	Importo Risultato di amministrazione	Numero anni ripiano	Importo Annuo
2015	Disavanzo Riaccertamento Straordinario	-61.322,38	30	-2.044,08
2015	Disavanzo anno	-14.066,88	3	-4.688,96
2016	Disavanzo anno	-6.733,04	3	-2.244,35
2017	Avanzo	1.971,13		0,00

Fonte: Corte conti su dati trasmessi dal Comune con nota n. 4804/2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Riacc. Str.	2.044,08	2.044,08	2.044,08	2.044,08	2.044,08	2.044,08
Dis. 2015	0,00	4.688,98	4.688,98	4.688,98	0,00	
Dis. 2016	0,00	0,00	2.244,35	2.244,35	2.244,35	
Tot. da ripianare	2.044,08	6.733,06	8.977,41	8.977,41	4.288,43	2.044,08
ripianto	2.044,08	6.733,06	6.733,06	0,00	0,00	0,00
<b>Residuo da ripianare</b>	0,00	0,00	<b>-2.244,35</b>	<b>-8.977,41</b>	<b>-4.288,43</b>	<b>-2.044,08</b>

Il ripiano dell'importo di disavanzo residuo al 31/12/2020, e pari a € **17.554,27**, è dato dai seguenti valori evidenziati in giallo nella sopra riportata tabella:

- a. disavanzo anno 2015, ultima rata del 2018 pari a € **4.688,98**;
- b. disavanzo anno 2016, € **6.733,06**, da ripianare in tre anni, € 2.244,35 annuo a partire dal 2017;
- c. quota annuale del disavanzo da Riaccertamento straordinario, € **2.044,08** a partire dal 2018.

Questa Sezione, nel prendere positivamente atto della delibera di Consiglio sopra citata, si riserva, ad ogni modo, di riscontrare il corretto ed integrale ripiano del disavanzo predetto in sede di esame del rendiconto 2020.

#### 6. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV).

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

Inoltre, l'articolo 183, comma 3, T.U.E.L. stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto - fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, allegato 4/1, punto 5.4. del d.lgs. 118/2011) - l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di progettazione, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa "(.) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte costituzionale ha recentemente sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sentenza n. 101/2018).

Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di Marcellinara di compilare la tabella 10, con la nota n. 2544/2021 l'Ente ha fornito il seguente prospetto:

FPV	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2019	31/12/2019
fpv di parte corrente	€ 7.461,50	€ 13.422,75	€ 13.422,75	€ 3.750,00
fpv di parte capitale	€ 312.381,03	€ 321.561,14	€ 321.561,14	€ 542.052,97

L'Ente ha allegato i cronoprogrammi di spesa 2018/2020 e 2019/2021.

Si rileva, tuttavia, che gli importi delle spese imputati ad esercizi successivi al 2018 e 2019 sembrano non collimare con i relativi FPV di riferimento.

In base ai cronoprogrammi di riferimento, **nell'anno 2018** sono state previste quattro opere:

- la prima si riferisce ad una opera iniziata nel 2017 per un importo complessivo di € 330.000,00, di cui € 306.166,08 imputati all'anno 2018;
- la seconda si riferisce ad una opera di € 150.000,00 che ha avuto avvio nel 2018 con una spesa imputata al 2018 per € 100.000,00 mentre i rimanenti € 50.000,00 risultano imputati all'anno successivo;
- infine, le ulteriori due opere residue sono state rinviate ad annualità successive per complessivi € 2.917.166,60 (€ 390.000,00 + € 2.527.166,60).

**Nell'anno 2019** sono previste cinque opere per un importo complessivo di € 3.277.166,60, di cui € 796.385,06 di competenza 2019, mentre per € 3.074.449,94 risultano rinviate ad esercizi successivi.

Alla luce del quadro rappresentato si richiede, quindi, all'ente di fornire in merito le opportune conciliazioni dei valori contabili di riferimento, tra cronoprogrammi ed importi accantonati nei FPV 2018 e 2019, al fine di dimostrarne la corretta quantificazione.

**Osservazioni conclusive:** si rilevano possibili discrasie tra i cronoprogrammi 2018/2020 e 2019/2021 e gli importi iscritti a FPV nel biennio 2018/2019.

Si richiama, in merito, quanto disposto dal principio contabile n. 5.3.1, secondo cui, così abbreviato «*Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. ..omisiss.. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare*».

## **7. ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.**

Al fine di valutare la corretta gestione dei residui, con la nota n. 1717/2021 è stata richiesta al Comune di Marcellinara la compilazione delle seguenti tabelle che il Comune, a sua volta, ha trasmesso in data 30/04/2021 con la nota n. 2544 (Prot. Cc n. 4804 del 30/04/2021):

**Residui attivi correnti- entrate proprie 2018**

	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/residui iniziali	% maggiori/minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
<b>TITOLO I</b>	<b>1.211.463,86</b>	<b>297.857,78</b>	1.190.429,40	-21.034,46			892.571,62	<b>1.198.809,29</b>	<b>945.752,13</b>	253.057,16		1.145.628,78
di cui												
imu	694.630,10	201.030,62	694.630,10	0,00	29%	0%	493.599,48	215.000,00	128.261,61	86.738,39	59,66%	580.337,87
tasi	10.394,57	10.394,57	10.394,57	0,00	100%	0%	-	99.477,02	99.477,02	-	100,00%	-
tarsu/tari/tares	477.778,18	70.156,31	456.743,72	-21.034,46	15%	-4%	386.587,41	251.400,00	133.534,91	117.865,09	53,12%	504.452,50
<b>TITOLO III</b>	<b>696.668,39</b>	<b>350.659,65</b>	674.283,16	-22.385,23			323.623,51	<b>432.992,54</b>	<b>153.910,83</b>	279.081,71		602.705,22
di cui						#DIV/0!	-			-	#DIV/0!	-
Proventi acquedotto	357.296,84	159.847,74	341.861,99	-15.434,85	45%	-4%	182.014,25	160.000,00	15.388,18	144.611,82	9,62%	326.626,07
Canone depurazione e fognatura				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-			-	#DIV/0!	-
fitti attivi	248.841,70	149.221,15	245.655,48	-3.186,22	60%	-1%	96.434,33	54.000,00	31.892,35	22.107,65	59,06%	118.541,98
sanzioni codice strada	450,00		450,00	0,00	0%	0%	450,00			-	#DIV/0!	450,00

Residui attivi correnti- entrate proprie 2019												
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	Riaccertamento residui	% riscosso/residui iniziali	% maggiori/minori residui conservati all' 1/1	Residui da riportare al 31/12	accertamenti in c/competenza	riscossioni in c/competenza	residui della competenza	% riscossione c/competenza	totale residui da riportare
	(a)	(b)	(c)	d = (c-a)	e = (b/a)	f = (d/a)	g = (c-b)	h	i	l = (h-i)	m = (i/h)	n = (+g+l)
<b>TITOLO I</b>	<b>1.145.628,78</b>	<b>308.698,68</b>	1.138.847,47	-6.781,31			830.148,79	<b>1.128.868,01</b>	<b>1.003.492,04</b>	125.375,97		955.524,76
di cui												
imu	580.337,87	194.990,30	580.337,87	0,00	33,60%	0,00%	385.347,57	155.519,82	155.519,82	-	100,00%	385.347,57
tasi	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	109.906,03	109.906,03	-	100,00%	-
tarsu/tari/tares	504.452,50	67.773,10	497.732,91	-6.719,59	13,43%	-1,33%	429.959,81	251.400,00	131.748,63	119.651,37	52,41%	549.611,18
<b>TITOLO III</b>	<b>602.705,22</b>	<b>177.523,64</b>	590.181,82	-12.523,40	29,45%	-2,08%	412.658,18	<b>408.888,52</b>	<b>100.444,27</b>	308.444,25	24,57%	721.102,43
di cui						#DIV/0!	-			-	#DIV/0!	-
Proventi acquedotto	326.626,07	65.631,49	321.844,40	-4.781,67	20,09%	-1,46%	256.212,91	160.000,00	1.453,07	158.546,93	0,91%	414.759,84
Canone depurazione e fognatura	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-			-	#DIV/0!	-
fitti attivi	118.541,98	22.780,25	114.500,25	-4.041,73	19,22%	-3,41%	91.720,00	100.500,00	18.224,20	82.275,80	18,13%	173.995,80
sanzioni codice strada	450,00		450,00	0,00	0,00%	0,00%	450,00			-	#DIV/0!	450,00



Residui passivi correnti 2018											
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza	totale residui da riportare al 31/12
	a	b	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b)	h	i	l = (h-i)	m = (g+l)
<b>TITOLO I</b>	<b>1.196.754,14</b>	<b>482.573,27</b>	1.187.048,69	-9.705,45	40,32%	-0,81%	704.475,42	<b>1.537.456,81</b>	<b>1.205.485,54</b>	331.971,27	1.036.446,69
di cui					#DIV/0!	#DIV/0!					
Servizio RSU	309.982,14	159.673,35	309.982,14	0,00	51,51%	0,00%	150.308,79	251.400,00	124.579,30	126.820,70	277.129,49
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	534.914,17	187.205,26	534.914,17	0,00	35,00%	0,00%	347.708,91	186.420,57	152.672,68	33.747,89	381.456,80

Residui passivi correnti 2019											
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	riaccertamento residui	% Pagato/residui conservati all'01/01	% minori residui /residui conservati al 1/1	Residui passivi esercizi precedenti da riportare	impegni c/competenza	pagamenti	residui della competenza	totale residui da riportare al 31/12
	a	b	c	d = (c-a)	e (b/a)	f (d/a)	g = (c-b)	h	i	l = (h-i)	m = (g+l)
<b>TITOLO I</b>	<b>1.036.446,69</b>	<b>552.331,72</b>	1.021.147,62	-15.299,07	53,29%	-1,48%	468.815,90	<b>1.709.118,69</b>	<b>1.338.732,02</b>	370.386,67	839.202,57
di cui					#DIV/0!	#DIV/0!					
Servizio RSU	277.129,49	142.752,66	277.129,49	0,00	51,51%	0,00%	134.376,83	251.400,00	107.849,79	143.550,21	277.927,04
Servizio Idrico/fognatura/depurazione	381.456,80	248.580,51	381.456,76	-0,04	65,17%	0,00%	132.876,25	196.561,95	190.047,12	6.514,83	139.391,08

La capacità di riscossione in conto residui rimane bassa: **nell'anno finanziario 2018** il Comune ha riscosso, in conto residui, al titolo 1<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> rispettivamente il 24,59% (297.857,78 / 1.211.463,86) e il 50,33% (350.659,65 / 696.668,39).

Nell'**anno 2019** al *titolo 1<sup>^</sup>* ha riscosso il 26,95% (308.698,68 / 1.145.628,78) ed *al titolo 3<sup>^</sup>* il 29,45% (177.523,64 / 602.705,22).

In conto competenza, invece, appare in marcata sofferenza la capacità di riscossione a titolo III (proventi acquedotto e fitti attivi).

Appaiono tendenzialmente migliori i dati sulla capacità di pagamento a titolo I anche in conto residui.

**Osservazioni conclusive:** i dati sopra riportati palesano criticità, con riferimento alle annualità 2018/2019, nella capacità di riscossione in conto residui ed in quella in conto competenza a titolo III.

## **8. ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE TRIBUTARA.**

Con le deliberazioni n. 83/2020 la Sezione aveva evidenziato diverse criticità nella riscossione dei tributi pregressi. A seguito di ciò, con la nota n. 2825/2020, il Consiglio Comunale del comune di Marcellinara prendeva atto di quanto rilevato nella sopra citata deliberazione n. 83/2020 e comunicava di aver esternalizzato

l'attività di riscossione coattiva. La Sezione, con la deliberazione n. 170/2020, confermava il perdurare delle criticità rilevate.

Si riportano di seguito le pertinenti tabelle sul recupero evasioni tributaria per gli anni 2018 e 2019 trasmesse dall'Ente con nota n. 2544 del 30/04/2021:

## Anno 2018

Descrizione	residui all'01/01	riscossioni in c/residui	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2018
	a	b	c	d = (a-b+/-c)	e	f	g	h = (f-g)	l = (d+h)	l	m
Recupero evasione ICI/IMU	694.630,10	201.030,62	0,00	493.599,48	215.000,00	215.000,00	128.261,61	86.738,39	580.337,87	67.500,00	445.085,93
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	477.778,18	70.156,31	-21.034,46	386.587,41	251.400,00	251.400,00	133.534,91	117.865,09	504.452,50	67.599,29	410.209,80
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura	357.296,84	159.847,74	-15.434,85	182.014,25	160.000,00	160.000,00	15.388,18	144.611,82	326.626,07	85.776,11	185.366,60
Rec. Evas. altri tributi/TOSAP	3.490,65	2.026,10	0,00	1.464,55	5.000,00	5.000,00	3.226,56	1.773,44	3.237,99	904,97	1.450,75
<b>TOTALE</b>				0,00				0,00	0,00		

## Anno 2019

Descrizione	residui all'01/01	riscossioni in c/residui	residui riaccertati +/-	residui da riportare	previsione di competenza	accertamenti c/competenza	riscossioni c/competenza	residui da riportare della competenza	totale residui	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2019
	a	b	c	d = (a-b+/-c)	e	f	g	h = (f-g)	l = (d+h)	l	m
Recupero evasione ICI/IMU	580.337,87	194.990,30	-29,09	385.318,48	155.500,00	155.519,82	155.519,82	0,00	385.318,48	18.906,58	286.126,80
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	504.452,50	67.773,10	-6.719,59	429.959,81	251.400,00	251.400,00	131.748,63	119.651,37	549.611,18	61.735,04	478.244,68
Proventi servizio idrico/depurazione/fognatura	326.626,07	65.631,49	-4.781,67	256.212,91	162.000,00	160.000,00	1.453,07	158.546,93	414.759,84	42.783,39	249.515,46
Rec. Evas. altri tributi/TOSAP	3.237,99	3.237,99		0,00	5.000,00	4.956,91	3.956,91	1.000,00	1.000,00	252,03	358,43
<b>TOTALE</b>	0,00			0,00				0,00	0,00		

ATTIVITA DI RECUPERO ANNUALITA PREGRESSE - IMU /ICI -						
Anno di competenza	Anno notifica provvedimenti	Importo provvedimenti notificati	Importo accertato al 31/12 dell'anno in cui è avvenuta la notifica	Importo riscosso al 31/12/2019	Residuo attivo finale al 31/12/2019	FCDE
PRE 2015					30.052,14	
2015	2015	45.000,00	44.436,34	44.436,34	0,00	
2016	2016	470.000,00	470.000,00	289.022,01	180.977,99	
2017	2017	180.000,00	180.000,00	81.730,24	98.269,76	
2018	2018	90.000,00	90.000,00	13.981,41	76.018,59	
2019	2019	30.019,82	30.019,82	30.019,82	0,00	
Totali					385.318,48	286.126,80
ATTIVITA DI RECUPERO ANNUALITA PREGRESSE - TARSU/TARI -						
Anno di competenza	Anno notifica provvedimenti	Importo provvedimenti notificati	Importo accertato al 31/12 dell'anno in cui è avvenuta la notifica	Importo riscosso al 31/12/2019	Residuo attivo finale al 31/12/2019	FCDE
PRE 2015	Ultimi solleciti nel 2019				108.847,97	
2015		321.955,72	321.955,72	224.536,10	97.419,62	
2016		250.000,00	250.000,00	173.265,80	76.734,20	
2017		255.448,20	255.448,20	191.980,60	63.467,60	
2018		251.400,00	251.400,00	167.909,58	83.490,42	
2019		251.400,00	251.400,00	131.748,63	119.651,37	
Totali					549.611,18	478.244,68
ATTIVITA DI RECUPERO ANNUALITA PREGRESSE - Acqua Fognatura e depurazione						
Anno di competenza	Importo Ruolo	Importo Accertato	Importo Riscosso al 31/12/2019	Importo atti interruttivi della prescrizione notificati	Residuo attivo finale al 31/12/2019	FCDE
PRE 2015				68.249,72	68.249,72	
2015				28.303,77	28.303,77	
2016	175.000,00	175.000,00	140.166,97	34.833,03	34.833,03	
2017	160.000,00	160.000,00	143.875,67	16.124,33	16.124,33	
2018	160.000,00	160.000,00	51.297,94	108.702,06	108.702,06	
2019	160.000,00	160.000,00	1.453,07	158.546,93	158.546,93	
Totali					414.759,84	249.515,46

Dai dati sopra riportati si evince che tra il 2015 e il 2019 sono stati notificati provvedimenti per € 2.800.223,74 di cui € 1.685.424,18 riscossi al 31/12/2019, con una percentuale di riscossione pari al 60,19% delle notifiche.

#### 9. GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE FINALI.

La tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento dei, particolarmente onerosi, interessi moratori. Allo scopo di stimolare pagamenti tempestivi, l'art. 33 del d.lgs. 14 marzo

2013, n. 33 ha fissato specifici obblighi di trasparenza in tema di tempi di pagamento delle P.A., imponendo agli enti l'obbligo di pubblicare, con cadenza annuale e trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi/prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Nella medesima prospettiva l'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario - attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 sopra richiamato: in caso di superamento degli anzidetti termini, la relazione deve indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Su tale assetto normativo è poi intervenuta la L. 145 del 2018 che ha fissato un complesso sistema di premi e sanzioni per gli enti locali. Per quanto attiene all'esercizio 2019 rilevano, anzitutto, le previsioni di cui all'art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge n. 145/2018 in virtù delle quali, nel corso del 2019, è consentito agli enti locali variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80% dell'accantonamento quantificato nel pertinente allegato al bilancio. Occorre però che vengano osservate specifiche condizioni, cioè: dimostrazione dell'indice annuale di tempestività dei pagamenti, riferito all'anno 2018, rispettoso dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 saldate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto, nonché consistenza dello *stock* di debito commerciale residuo, rilevato alla fine del 2018, inferiore di almeno il 10% rispetto a quello del 2017, nullo o costituito esclusivamente da debiti oggetto di contenzioso o in contestazione.

Tale facoltà di abbattimento dell'accantonamento al FCDE, con conseguente ampliamento della capacità di spesa, può essere esercitata anche dagli enti che, pur non soddisfacendo i suddetti criteri, rispettino le seguenti condizioni: che l'indice di

tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019 e debitamente pubblicato, rispetti i termini di cui 18 all'art. 4 del d.lgs. 231/2002 e le fatture ricevute nel semestre gennaio-giugno 2019 risultino pagate per un importo di almeno il 75% del totale ricevuto e che lo *stock* di debito commerciale residuo al 30 giugno 2019 si sia ridotto del 5% rispetto a quello calcolato al 31.12.2018, oppure sia nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Detti benefici non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato sul proprio sito internet, entro i termini di legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo *ex art.* 33 d.lgs. n. 33/2013, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio del sistema SIOPE+ di cui all'art. 14, commi 8-*bis* e 8-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Nella seguente tabella si riportano *l'indice di attendibilità delle previsioni* e la *situazione dei pagamenti di competenza* del Comune nel biennio 2018-2019:

ESERCIZIO 2018									
ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI									
Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:		% economia di bilancio - a FPV
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)			g = (f/a)
I	2.003.685,57	1.537.456,81	76,73%	1.205.485,54	78,41%	-466.228,76	fpv	13.422,75	- 2,88
							economia competenza	452.806,01	#DIV/0!
							FPV	321.561,14	- 27,57
II	1.244.818,88	78.464,23	6,30%	28.923,73	36,86%	- 1.166.354,65	economia competenza	844.793,51	#DIV/0!

ESERCIZIO 2019									
ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI									
Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:		% economia di bilancio - a FPV
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)			g = (f/a)
I	2.011.252,69	1.709.118,69	84,98%	1.338.732,02	78,33%	-302.134,00	fpv	3750	- 1,24
							economia competenza a	298.384,00	#DIV/0!
							FPV	542.052,97	- 69,96
II	1.217.846,86	443.054,32	36,38%	271.653,85	61,31%	-774.792,54	economia competenza a	232.739,57	#DIV/0!

Il grado di attendibilità delle previsioni di spesa in conto capitale è piuttosto contratto specie per il 2019, considerando, per di più, che trattasi di previsioni finali e, pertanto, comprensive delle variazioni di bilancio avvenute durante l'esercizio finanziario. Il titolo II (spese in conto capitale) registra, infatti, una percentuale di attendibilità del 6,30% nel 2018 e del 36,38% nel 2019.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del biennio 2018-2019.

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)<sup>1</sup>, nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni:

---

<sup>1</sup> Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".



Entrate 2018	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	1.223.903,81	1.198.809,29	97,95%	945.752,13	78,89%
titolo II	361.347,30	264.983,70	73,33%	241.894,95	91,29%
titolo III	502.639,90	432.992,54	86,14%	153.910,83	35,55%
titolo IV	842.437,85	218.525,00	25,94%	217.500,00	99,53%
titolo V	90.000,00	90.000,00	100,00%		0,00%
titolo VI	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%
titolo VII	881.437,73	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
titolo IX	654.000,00	207.403,05	31,71%	205.403,05	99,04%

Entrate 2019	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione c/comp. (c/b)
titolo I	1.144.083,59	1.128.868,01	98,67%	1.003.492,04	88,89%
titolo II	345.001,30	274.965,53	79,70%	236.825,11	86,13%
titolo III	463.798,22	408.888,52	88,16%	100.444,27	24,57%
titolo IV	787.893,05	555.153,48	70,46%	472.010,48	85,02%
titolo V	0,00	359,44	#DIV/0!	359,44	100,00%
titolo VI	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
titolo VII	627.864,03	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
titolo IX	664.000,00	253.141,38	38,12%	240.908,31	95,17%

L'attendibilità delle previsioni finali del titolo 4<sup>^</sup> dell'anno 2018 è pari al 25,94%, mentre per gli altri titoli è superiore al 70%; rimane scarsa, come già visto precedentemente, la capacità di riscossione al titolo 3<sup>^</sup> (35,55% e 24,57%).

#### **Osservazioni conclusive sul punto:**

Si raccomanda all'Ente, nella predisposizione del previsionale, di attenersi al principio della veridicità di bilancio (principio contabile n. 5, allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011) secondo cui *"nella fase di previsione, si devono evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste e le previsioni di competenza e di cassa devono essere formulate sulla base di rigorose analisi, tenendo conto anche dei residui presunti provenienti dalla gestione dell'anno corrente e degli esercizi precedenti"*.

## 10. SITUAZIONE DEBITORIA.

Per quanto riguarda la situazione debitoria per fornitura idropotabile 1981-2004, in data 25/07/2016 il Comune, con deliberazione n. 38, ha approvato il piano di estinzione del debito complessivo, pari a € 950.917,74, da liquidarsi in 120 rate mensili con decorrenza 30 settembre 2016.

In sede istruttoria, il comune di Marcellinara ha fatto presente che la debenza residua nei confronti della Regione Calabria, alla data del 30 aprile 2021, è pari a € 522.967,74.

Con nota n. 1097 del 21 febbraio 2020, in risposta a specifica richiesta istruttoria sui debiti per fornitura idropotabile verso la Regione Calabria, il Comune ha fatto presente quanto segue: *“fino all’anno 2018 il Comune ha effettuato i pagamenti delle rate mensili attraverso l’utilizzo di residui passivi; a partire dall’anno 2019 ha provveduto al pagamento attraverso la previsione delle somme della rata annuale nel bilancio d’esercizio e mediante l’applicazione dell’avanzo libero”*.

L’Ente, inoltre, ha comunicato che in bilancio sono iscritti residui relativi all’anno 2020 per un importo di € 52.950,08.

Relativamente alla contabilizzazione dell’operazione, tenuto conto del piano di estinzione stipulato tra le parti ai sensi della DGR n. 337/2015 e del regolare pagamento delle rate da parte del Comune, la Sezione prende atto del fatto che l’Ente abbia adottato, in concreto, una procedura di gestione contabile dell’operazione analoga a quanto previsto dall’art. 194, comma 3, TUEL, così come modificato dall’art. 53, comma 6, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Tuttavia, in merito alla copertura finanziaria della rata operata mediante l’applicazione dell’avanzo libero, il collegio rileva come tale forma di copertura non risulti strettamente conforme al dettato normativo ex art. 187, comma 2, TUEL, applicandosi un’entrata a carattere non continuativo ad una spesa corrente ripetitiva.

Conseguentemente, la Sezione raccomanda la previsione di una copertura finanziaria certa e continuativa.

Per quanto riguarda il debito nei confronti della Regione Calabria per la **tariffa rifiuti solidi urbani** 2018/2019 (€ 98.084,04), l'Ente ha in essere un piano di rientro, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 18/20/2019. Nella nota n.1097 del 31/02/2020 (Prot. Cc n. 2368 del 26/02/2020), a riscontro della nota istruttoria n. 255 del 16/01/2020, l'Ente comunica che la relativa copertura finanziaria è garantita dall'iscrizione nei residui passivi.

Il Comune non specifica l'ammontare del debito nei confronti della So.ri.cal. Spa, limitandosi a comunicare che in bilancio risultano iscritti residui passivi per € 100.991,69.

L'Ente attesta che non sono presenti debiti fuori bilancio e né transazioni stipulate a seguito di sentenze esecutive sfavorevoli.

Non risultano quantificati i debiti di funzionamento accumulati nel biennio 2018/2019 e né lo stato dei pagamenti.

Infine, come già anticipato nella nota preliminare, L'Organo di revisione ha evidenziato che il Comune di Marcellinara non ha rispettato i tempi medi di pagamento, oltre a non aver adottato misure organizzative a tal riguardo.

#### **Osservazioni conclusive sul punto:**

Per quanto riguarda la situazione debitoria per fornitura idropotabile 1981-2004, la Sezione raccomanda la previsione di una copertura finanziaria certa e continuativa.

#### **11. ORGANISMI PARTECIPATI.**

Il Comune di Marcellinara dichiara di possedere, a fine 2019, una partecipazione minimale dello 0,0019% nella società Lamezia Multiservizi.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

#### **ACCERTA**

Le seguenti criticità, riferibili agli esercizi 2018 e 2019 e rilevanti ai sensi dell'art. 148 bis T.U.E.L. in quanto suscettibili di pregiudicare gli equilibri di bilancio dell'Ente:

1. mancato rispetto dei tempi medi di pagamento e omessa trasmissione del monitoraggio sui suddetti tempi medi;

2. incompleta predisposizione della relazione sul contenzioso in essere e sul relativo grado di soccombenza, sui debiti potenziali e sulla congruità del Fondo contenzioso;
3. possibili discrasie tra i cronoprogrammi 2018/2020 e 2019/2021 e gli importi iscritti a FPV nel biennio 2018/2019.;
4. scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie in conto residui e a titolo III in conto competenza;
5. la previsione di una copertura finanziaria delle rate del piano di estinzione del debito verso Regione per fornitura idropotabile non conforme all'art. 187, comma 2, TUEL.

### **DISPONE**

che, ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, il Comune di Marcellinara (CZ) adotti, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate; in particolare, è necessario che detto Ente:

- adotti misure organizzative ai fini del rispetto dei tempi medi di pagamento ed al fine di incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie in conto residui e a titolo III in conto competenza;
- predisponga una dettagliata relazione sul contenzioso in essere contenente le informazioni richieste nella parte motiva;
- offra opportuna conciliazione tra cronoprogrammi e FPV in relazione al relativo calcolo del fondo per gli anni 2018 e 2019;
- proceda alla previsione di una copertura finanziaria certa e continuativa relativamente alle rate del piano di estinzione del debito verso Regione per fornitura idropotabile;
- provveda a fornire tutti i chiarimenti e le relazioni esplicative richieste nella parte motiva;
- provveda ad apportare i correttivi richiesti interessando l'Organo di Revisione, che dovrà, in particolare, verificare la giacenza di cassa vincolata e attestare la congruità degli accantonamenti in bilancio;
- qualora emergano *deficit* in precedenza non dichiarati, li quantifichi e ne assicuri la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 188-193 T.U.E.L.

## ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Marcellinara (CZ) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune Marcellinara (CZ);

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021.

Il relatore

Bruno Lomazzi

Il Presidente

Rossella Scerbo

Depositata in segreteria

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Elena RUSSO